

**BOZZE DI STAMPA**  
**25 febbraio 2019**  
**N. 3 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,  
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di  
cittadinanza e di pensioni (1018)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 4**

##### **4.131**

RIVOLTA, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».

---

**4.153 (testo 3)**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

---

**Art. 6**

**6.2 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

**Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

---

## **Art. 7**

### **7.14 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. In caso di condanna il beneficio non può essere nuovamente richiesto.

3-bis. In caso di condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il medesimo reato, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.»

b) *Al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «sessanta mesi» e le parole: «sei mesi» con «diciotto mesi».*

---

## **Art. 8**

### **8.25**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

---

## **Art. 9**

### **9.3**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

---

## **Art. 12**

### **12.36**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».*

---

## **Art. 13**

### **13.4 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Al comma 2 , aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del Lavoro affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.»*

---

### **13.0.3 (testo 3)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.»

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

---